

# Claim nutrizionali

## Regole armonizzate, ma persistono criticità

Da "senza zucchero" a "a basso contenuto di alcool"

di Giuseppe De Giovanni

Esperto di Etichettatura degli Alimenti

***I problemi  
che si pongono  
in materia di claim  
nutrizionali  
(pochi in realtà)  
riguardano i rapporti  
tra i regolamenti  
1924/2006 e 1169/2011.  
Vediamo quali***

Con l'adozione del regolamento (CE) 1924/2006, in tutti gli Stati membri si applicano le stesse regole per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (*claim*) sui prodotti alimentari. I tempi concessi per l'adeguamento sono ormai abbondantemente superati. L'eventuale esigenza di uno Stato membro per vedere riconosciuto un proprio *claim* è comunque sottoposta all'esame tecnico-scientifico dell'Autorità europea per la Sicurezza alimentare (Efsa) e, se riconosciuto, può essere utilizzato in ogni Paese, previa decisione della Commissione UE.

L'adozione di questo regolamento ha rappresentato una grande svolta verso un'informazione corretta dei consumatori, necessaria per garantire il corretto svolgimento del mercato unico ed assicurare ai consumatori e ai fabbricanti comunitari

regole uniche di informazione.

Questa esigenza, a dir la verità, fu evidenziata nel corso dell'esame della prima proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, la 79/112/CEE, ma non fu possibile trovare soluzioni, non essendo i tempi ancora maturi. A quel tempo risultò, infatti, che solo l'Italia aveva una normativa scritta e vigente (l'articolo 8 della legge 283/1962).

La Commissione si impegnò a proporre una specifica proposta di direttiva, entro 5 anni, per disciplinare le informazioni nutrizionali volontarie fornite ai consumatori. Ma le vicende non ne consentirono l'approvazione. Nel frattempo, in taluni Stati membri la direttiva 79/112/CEE, in particolare l'articolo 2, non veniva rispettata:

- gli Osa fornivano messaggi che non sempre avevano un fondamento di verità e non avevano una base scientifica a sostegno;
- alcuni di questi messaggi erano autorizzati dalle competenti autorità sanitarie degli Stati membri.

Era, quindi, avvertita, un po' ovunque, l'esigenza di mettere ordine in materia, in quanto la situazione ostacolava la circolazione comunitaria degli alimenti. Si era anche consapevoli che una


specifica regolamentazione non potesse risolvere immediatamente tutti i problemi, viste la diversità della produzione alimentare: occorreva seguire l'evoluzione del mercato, ma intervenire laddove si rilevavano problemi.

La necessità di un intervento che consentisse di garantire ai consumatori un elevato livello di tutela attraverso la vigilanza sulle indicazioni infondate, esagerate, fuorvianti o non veritieri riportate nell'etichettatura degli alimenti era molto sentita. I tempi erano nel frattempo maturi e si è intervenuti per mettere ordine sul mercato comunitario. Ma anche le forze contrarie sono intervenute, in particolare sul Parlamento europeo, per fare in modo che non venissero realizzati alcuni principi che potevano dare fastidio, quale l'adozione dei regolamenti della Commissione di attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) 1924/2006.

### Indicazioni nutrizionali

Il regolamento (CE) 1924/2006 ha un allegato che contiene l'elenco dei *claim* nutrizionali che possono essere utilizzati rispettando le relative condizioni d'impiego.

I messaggi sono informazioni volontarie, nel senso che le imprese che vogliono servirsene devono rispettare i parametri previsti e non è imposto alcun obbligo di indicazione.



Le indicazioni nutrizionali sono quelle che affermano, suggeriscono o sottintendono che un alimento possieda proprietà benefiche derivanti dalla sua composizione relativamente al valore energetico o a una determinata sostanza nutritiva.

**Le indicazioni nutrizionali sono quelle che affermano, suggeriscono o sottintendono che un alimento possieda proprietà benefiche derivanti dalla sua composizione relativamente al valore energetico o a una determinata sostanza nutritiva**

Nella maggior parte dei casi, i consumatori percepiscono i prodotti che recano determinate informazioni come prodotti migliori per la salute e il benessere e sono, quindi, spinti all'acquisto. Per essere correttamente applicati, questi *claim* dovevano essere conformi ai profili nutrizionali che la Commissione avrebbe dovuto adottare per equilibrare l'insieme dei messaggi. Si spera che il nuovo Parlamento suggerisca alla Commissione di provvedere alle modifiche regolamentari necessarie per garantire un'effettiva e completa informazione dei consumatori. Le mancate misure relative ai profili nutrizionali non consentono, infatti, un'applicazione coerente delle disposizioni e non offrono ai consumatori le informazioni che erano state previste nella proposta.

La delegazione italiana affermò, nel corso delle discussioni, che, senza i profili nutrizionali, il regolamento

era monco e forse sarebbe stato opportuno farne a meno.

## Requisiti dei *claim*

I *claim* sono necessari perché contribuiscono a una migliore conoscenza dei prodotti alimentari e sono utilizzati per guidare il consumatore nelle proprie scelte. A tal fine, è necessario che essi possiedano determinati requisiti per raggiungere l'obiettivo:

- devono essere utili al consumatore medio comunitario e percepiti nel senso giusto;
- devono essere legalmente corretti, conformi, cioè, alle disposizioni del regolamento (CE) 1924/2006;
- devono essere veritieri dal punto di vista scientifico;
- devono essere efficaci nella comunicazione.

## Rapporti col regolamento (UE) 1169/2011

I problemi che si pongono in materia (pochi in realtà) riguardano i rapporti col regolamento (UE) 1169/2011 relativo alle informazioni da indicare in etichetta, che sono obbligatorie, salvo talune deroghe.

Molte imprese ritengono che i due regolamenti abbiano funzioni diverse e che il regolamento (CE) 1924/2006 sia stato adottato per fornire loro la possibilità di poter meglio competere sul mercato, offrendo al consumatore specifiche informazioni sulle caratteristiche dei prodotti. Nella realtà, detto regolamento è stato adottato solo per mettere ordine nel settore, precisando ciò che è consentito, anche se in termini volontari.

In relazione a questa affermazione, è utile richiamare l'attenzione su qualche *claim*, per gli specifici problemi che pone, come nel caso di "senza zucchero(i)" e "senza zucchero(i) aggiunto(i)": sono pochi i consumatori che interpretano correttamente il messaggio. Questi *claim* volontari possono figurare in etichetta, ma è prescritto l'obbligo di completare la denominazione del prodotto con la dicitura "con edulcoranti", se lo zucchero è stato totalmente sostituito, oppure "con zucchero ed edulcoranti", se lo zucchero è stato parzialmente

sostituito. Non v'è l'obbligo di indicare anche il *quid*.

Perché questi obblighi? Perché si tratta di prodotti che contengono normalmente zucchero e la relativa sostituzione totale o parziale è effettuata con l'uso di edulcoranti, nel rispetto dei casi e delle dosi di impiego previsti dalla regolamentazione relativa agli additivi (regolamento (CE) 1333/2008).

## Differenza fra i due regolamenti

La diversità tra il regolamento (CE) 1924/2006 e il regolamento (UE) 1169/2011 è grande, ma non risulta chiaro il rapporto fra loro.

Degli esempi sono molto utili e riguardano l'uso di termini nutrizionali figuranti nelle denominazioni dei prodotti, ma che non hanno finalità nutrizionali. Si tratta di casi, quali i settori dei grassi e dei formaggi, in cui si rilevano diciture utilizzate nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme ad esse applicabili. Non è stato possibile trovare una soluzione comunitaria in quanto c'è stata una chiusura netta da parte dei Servizi della Commissione, che non hanno capito il problema e, di conseguenza, hanno manifestato avviso contrario ad una soluzione coerente.

In Italia la legge 1364/1962 (e successive modifiche) sulla birra ha legalizzato la denominazione "birra light", di cui ogni produttore può avvalersi, rispettando le modalità nella stessa riportate. Il termine "light", pur essendo previsto nell'allegato del regolamento (CE) 1924/2006, non è però un messaggio nutrizionale.

La legge 142/1992, inoltre, ha determinato alcune denominazioni di vendita, quali "formaggio a



ridotto contenuto di grassi" o "a basso contenuto di grassi" e "burro" con le stesse diciture, che non forniscono messaggi nutrizionali, ma sono solo espressioni complementari delle denominazioni di vendita, utilizzabili da ogni produttore nel rispetto delle condizioni stabilite.

Un altro aspetto riguarda la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento (CE) 1924/2006, a norma del quale le bevande alcoliche possono riportare il solo *claim* "a basso contenuto di alcool" o diciture analoghe. Giusto, ma quando può applicarsi? Mai. La delegazione italiana ne aveva chiesto la cancellazione, perché inapplicabile. Infatti, esclusi i vini e le bevande spiritose e le birre che riportano il titolo alcolometrico previsto nelle norme ad essi applicabili, che ci rimane? Niente.

Tutto questo perché le specifiche norme, in particolare il regolamento sulle bevande spiritose, vietano l'uso del nome protetto, se su dette bevande non è riportato in etichetta il titolo alcolometrico prescritto. La grappa, ad esempio, che è una bevanda tipica italiana ed ha il titolo alcolometrico minimo del 37,5% vol, non potrà essere commercializzata con la dicitura "a ridotto contenuto di alcool" in quanto non è più grappa con il titolo alcolometrico ridotto del 30%.

Queste difficoltà ancora esistenti non hanno reso possibile l'allineamento delle disposizioni comunitarie relative al burro. Le discussioni infinite portarono, infatti, alla seguente soluzione, necessaria per adottare il regolamento: impegno ad allineare la dicitura "a basso contenuto di grassi" per i grassi da spalmare, di cui al regolamento (CE) 2991/94 del Consiglio, alle disposizioni del regolamento relativo ai *claim*. La modifica è stata apportata col regolamento (UE) 1308/2013, ma senza modificare quanto richiesto. In pratica, i valori di ordine commerciale sono rimasti invariati, in quanto non sono da considerare *claim* nutrizionali.

### Dichiarazione nutrizionale

La dichiarazione nutrizionale è una delle diciture obbligatorie richieste dall'articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011.

Generalmente figura in una tabella nella quale

nessun'altra menzione può essere aggiunta né tolta. Le indicazioni riguardano il valore energetico e la quantità di grassi e acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, nonché altre informazioni facoltative espressamente indicate all'articolo 30.

I consumatori s'aspettavano un regolamento che imponesse un'etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile. Obiettivo questo che sembra non sia stato raggiunto, perché la materia, pur complessa per sua natura, non ha i requisiti suddetti richiesti ed i consumatori hanno difficoltà a comprendere il significato di talune informazioni.

Che i sistemi di etichettatura nutrizionale esistenti negli Stati membri non fossero coerenti con le disposizioni del regolamento (CE) 1924/2006 lo si evince chiaramente dal fatto che molti *claim*, prima utilizzati in taluni Stati membri, non sono stati approvati dall'UE.

Il quadro è risultato chiaro a seguito della notifica ai servizi della Commissione per i *claim* sulla salute: le richieste degli stessi Stati, su cui era richiesto il parere dell'Efsa, sono state apprese anche dagli altri Paesi, che hanno avuto la possibilità di rilevare che i requisiti previsti non erano coerenti con le disposizioni del regolamento.

Per i *claim* nutrizionali il problema è risultato essere un po' diverso, in quanto vi è la lista delle indicazioni cui attingere.

Tale lista non è chiusa, in quanto può pur sempre essere modificata, in presenza di specifiche richieste, presentate dagli Stati membri e convalidate dall'Efsa.

In ogni caso, i relativi *claim* aggiuntivi diventano operativi solo a seguito dell'adozione di un regolamento esecutivo della Commissione.

L'Italia, in questo momento, è particolarmente interessata a messaggi relativi a due sostanze: si tratta dei prebiotici e dei probiotici, attualmente estranei al campo di applicazione, ma che presentano numerose proprietà favorevoli alla salute.

Ma non meno interessante è disciplinare l'indice glicemico degli alimenti. Pur essendo interessante per la protezione dei consumatori, su di esso non v'è la convergenza industriale, che preferisce l'utilizzazione dei prodotti raffinati.